



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, composta dai magistrati:

dott. Luigi Di Lalla	Presidente
dott. Salvatore Russetti	Consigliere
dott. Vittorio Gaeta	Consigliere rel.

all'esito dell'udienza del 3.4.2012 ha pronunciato nel procedimento camerale n. 746/11 RGVG la seguente

SENTENZA

sul reclamo avverso sentenza Trib. Bari n. 761/11 del 19.5-17.6.11, proposto 15.12.11 da:

contro

- 1) **Ministero dell'Interno** (Avv.ra Distrettuale dello Stato)
- 2) **Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari**, non costituita

e nei confronti di

Procuratore Generale presso questa Corte (intervenuto con il dott. Massimo Piccioli);

FATTO E DIRITTO

Il cittadino nigeriano , chiese al Tribunale di Bari il riconoscimento dello *status* di rifugiato, a lui negato con decisione 13.5.2009 della competente Commissione, o in subordine la protezione sussidiaria oppure umanitaria.

Il Tribunale respinse la domanda.

Reclama chiedendo il riconoscimento dei diritti negati. Contrastano le sue conclusioni il Ministero dell'Interno e il P.G.

Il reclamo è ammissibile: trattandosi di causa iniziata prima del 4.7.2009, il termine lungo *ex art. 327 c.p.c.* era di un anno. Anche il termine di sei mesi, introdotto dalla nuova normativa, risulta del resto rispettato.

Con un primo motivo, _____ contesta la verbalizzazione delle sue dichiarazioni alla Commissione, senza specificare il punto decisivo che, se diversamente verbalizzato, avrebbe determinato l'accoglimento dell'istanza. Né oggi è comparso onde rendere l'eventuale interrogatorio libero, al quale in ipotesi la Corte avrebbe potuto sottoporlo.

Nel merito, alla Commissione territoriale di Bari per il riconoscimento della protezione internazionale, _____ dichiarò di essere originario del villaggio di Ohodua nell'Edo State, dal quale si era allontanato nel 2004 a seguito di tumulti legati alla successione nel ruolo di capo-villaggio, rimasto vacante nel 2002, nei quali era rimasto ucciso suo zio, già collaboratore del capo defunto. Trasferitosi con la madre nel non lontano villaggio di Ubiaja, nel gennaio 2008 era stato avvicinato dagli anziani di Ohodua, che gli avevano invano richiesto rivelazioni sulle intenzioni del capo defunto; qualche notte dopo, dei ragazzi avevano sparato verso la sua abitazione, distruggendone le finestre. Di conseguenza, sia lui che la madre erano immediatamente fuggiti, separatamente, ritenendo che la situazione fosse così grave da non consentire di rivolgersi alla polizia. Passando per il Niger e per la Libia, _____ era infine arrivato a Lampedusa l'11.3.2009.

Tale racconto, plausibile e non smentito da elementi di segno contrario, costituisce elemento sufficiente per l'accoglimento della domanda (cfr. Cass. 994/12 e 20912/11), nei limiti che seguono.

L'uccisione dello zio per motivi politici risale al lontano 2004 e non impedisce al reclamante quattro anni di vita tranquilla, in un villaggio vicino. L'episodio di violenza del gennaio 2008 può ricondursi a motivo politico, o comunque di persecuzione per ragioni non meramente personali, solo in via congetturale, senza che possa parlarsi neppure di ragionevole probabilità.

E' quindi da escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, oppure della protezione sussidiaria. Ciò peraltro non significa che il reclamante,

pur dopo diversi anni dai fatti, possa sentirsi al sicuro, sicché ricorrono i presupposti per la concessione di protezione umanitaria *ex art. 5 co. 6° d.lgs. 286/98*.

La Corte infatti ritiene necessario valutare i fatti narrati alla luce della particolare situazione del reclamante al momento in cui essi avvennero.

In particolare, per un ragazzino di tredici anni (nato il 28.12.1990), assistere ai tumulti politici nei quali rimase ucciso lo zio (figura che, in Paesi dove la famiglia è ancora quella allargata più che quella nucleare, ha di solito un rapporto assai stretto con i nipoti), ed essere costretto a fuggire altrove, dovette costituire una dura esperienza, il cui carattere traumatico non poté non essere riattualizzato dall'episodio violento del gennaio 2008, avvenuto quando aveva ancora solo 17 anni. Non meno traumatica, poi, dovette risultare la immediata separazione forzata dalla madre, che costrinse il reclamante, pur da poco maggiorenne, ad arrivare a Lampedusa senza parenti.

E' agevole del resto collegare tali fattori di fragilità alla stringatezza del racconto, comunque privo di lacune o di punti oscuri, delle vicissitudini subite, che pure la Commissione ha apoditticamente definito inattendibile.

Il lutto per parente stretto ucciso per motivo politico, le traversie sostenute per arrivare in Italia, la notoria tensione che tuttora permane in Nigeria, descritta in http://it.wikipedia.org/wiki/Conflitto_del_delta_del_Niger, inducono a ritenere che se tornasse nel suo Paese anche in luogo lontano da Ubiaja o Ohodua, non soltanto incontrerebbe le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale, ma si troverebbe in una condizione di specifica vulnerabilità, idonea a compromettere le sue possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

Tale giudizio è rafforzato da ulteriori circostanze, che accentuano la peculiarità del caso.

ha infatti prodotto una lettera, indirizzata nel giugno 2010 al Tribunale civile di Bari da una dottoranda dell'Università di Bari, e sottoscritta da altre 15 persone, nella quale si

attesta la particolare disponibilità del reclamante verso il Paese al quale ha richiesto tutela, l'interesse a impararne la lingua, la collaborazione verso un'impresa del terzo settore e poi verso la Caritas ospitante, la propensione e il desiderio di contribuire, attraverso i rapporti con gli altri, a ricambiare con la propria opera l'accoglienza richiesta.

E' il caso di osservare che una simile lettera, che costituisce documento riassuntivo di dichiarazione di opinione, rappresenta un utile mezzo di prova atipica per la procedura in atto. Mentre infatti, al di fuori del caso specifico di cui all'art. 257-*bis* c.p.c., una dichiarazione scritta proveniente da terzi estranei alla causa, relativa ad es. alla dinamica di un incidente stradale, avrebbe valore soltanto se trasfusa nell'atto processuale tipico della testimonianza, una raccolta di firme che attesti la meritevolezza della protezione richiesta dallo straniero costituisce una chiara manifestazione di un legame instaurato o in via di instaurazione con il Paese al quale la protezione stessa è richiesta.

D'altro canto, la maggiore sensibilità verso i richiedenti asilo che è ragionevole presumere in persone che, come i firmatari, siano attive nel mondo del volontariato non costituisce di per sé motivo per dubitare della serietà della loro iniziativa, indubbiamente inusuale e quindi non suscettibile di abuso come forma di pressione verso le istituzioni. Ciò tanto più vale, se si considera che i sedici cittadini firmatari hanno fornito i loro indirizzi e indicato le professioni svolte, che nella loro eterogeneità garantiscono ancor più la credibilità degli enunciati (una dottoranda, un docente universitario, due insegnanti, un medico, otto studenti, una casalinga, due impiegati).

In conclusione, lo spazio che la giurisprudenza civile riconosce a mezzi di prova atipica, aventi carattere sostanzialmente informativo, in procedure diverse da quelle ordinarie (ad es. Cass. 20365/11, in una procedura di sottrazione internazionale di minori, ha riconosciuto valore probatorio all'*affidavit* di terzi redatto in Canada, relativo al comportamento violento di un padre verso il figlio) non può non estendersi anche a un

documento così peculiare come una raccolta di firme in procedura per richiedente asilo, che per l'appunto costituisce un vero e proprio *affidavit*.

La fiducia nel reclamante, espressa dai firmatari della lettera, trova riscontro nella circostanza, puntualmente documentata, che lo stesso lavora da circa due anni presso l'esercizio

come risulta non solo da buste paga e documentazione della contribuzione INAIL, ma anche dalla presentazione di modello CUD 2011 per il periodo di imposta 2010.

Alla luce di tali circostanze, è evidente che il mancato riconoscimento, nella situazione data, dei seri motivi umanitari di cui all'art. 5 co. 6° d.lgs. 286/98, comporterebbe un grave e ingiustificato pregiudizio nei confronti del reclamante, arrivato appena maggiorenne in Italia e pertanto particolarmente meritevole di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost.

La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

in parziale riforma della sentenza n. 761/11 del 19.5-17.6.11 del Tribunale di Bari, dichiara il diritto di al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; compensa interamente tra le parti le spese processuali del doppio grado.

Così deciso in Bari il 17.4.2012

Il Consigliere est.

Il Presidente